ISTITUZIONE DEL "FONDO ASSISTENZA SOCIALE LAVORATORI PORTUALI"

Art. 5

Sono compiti del Comitato:

a) fissare le modalita' di versamento dei contributi dovuti al Fondo dalle compagnie e dai gruppi portuali;

b) determinare i titoli, la misura e le forme delle prestazioni del Fondo alle compagnie ed ai gruppi portuali;

c) deliberare sulle spese di gestione e su eventuali particolari investimenti delle disponibilita' del Fondo;

d) stabilire le norme contabili e amministrative per la gestione del Fondo;

e) approvare il rendiconto annuale della gestione;

f) provvedere a tutto quanto rientra nei compiti istitutivi del Fondo.

Versione in vigore dal 25 aprile 1967, non più in vigore dal 7 marzo 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali"
Estremi	Legge 22 marzo 1967, n. 161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-assistenza-sociale-lavoratori-portuali/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it